



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Amministrazione e attività di supporto**  
**Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola**

Via G. Gilli, 3 - 38121 TRENTO

Tel. 0461 - 491342 494348

Fax 0461 - 497287

e-mail: [serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it](mailto:serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it)  
[serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it)

AI  
DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LORO SEDI

Trento, **28 GEN. 2014**

e p.c.

ALLE  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL  
PERSONALE DOCENTE

S166/2014 / 4.4.1/46034 /EMM

LORO SEDI

**OGGETTO:** art. 94 "servizio in più sedi". Chiarimenti interpretativi

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute dalle istituzioni scolastiche circa la corretta applicazione dell'art. 94 "servizio su più sedi" del vigente CCPL docenti, si formulano le seguenti precisazioni, sulle quali si è attuata lettura congiunta con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale:

1. laddove la norma parla di "attività di servizio" si ha da intendere lo svolgimento di tutte le attività frontali e non frontali rientranti nell'obbligo del contratto individuale di lavoro. A titolo esemplificativo, rientrano tra le stesse, la partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ai consigli di classe ed agli esami di licenza, mentre la partecipazione alle riunioni del consiglio dell'istituzione scolastica in una diversa sede non si configura come obbligo di servizio in quanto prestata a titolo di carica elettiva;
2. l'attività di formazione ed aggiornamento obbligatoria è riconosciuta ai fini del diritto al rimborso spese viaggio o indennità chilometrica esclusivamente nel caso in cui venga prestata presso una delle sedi di servizio. Rimangono comunque a carico del bilancio dell'istituzione scolastica le spese per eventuali ore di aggiornamento e formazione che eccedono i limiti di aggiornamento obbligatorio previsti dall' art. 3 dell'accordo provinciale 13 maggio 2013;
3. tutte le attività compensate con il fondo unico dell'istituzione scolastica, con il fondo qualità o con altri fondi a disposizione del bilancio scolastico (es. FSE, ecc.), per il carattere di facoltatività che di norma possiedono, non danno titolo al riconoscimento previsto dall'art. 94 in questione;
4. gli spostamenti legati alla partecipazione a riunioni, ad incontri o ad altre attività effettuate su delega o incarico del dirigente scolastico per autonome decisioni del dirigente stesso sono da riconoscere a carico del bilancio dell'istituzione scolastica e non gravano sul FUIS;
5. trattandosi di rimborso spese di viaggio o di erogazione di indennità chilometrica, il riconoscimento del diritto presuppone l'effettività della spesa sostenuta dal dipendente. Si ribadisce quindi l'imprescindibilità della documentazione delle spese sostenute, anche attraverso – per la sola indennità chilometrica – di idonea certificazione dei chilometri percorsi con il proprio automezzo sulla base di tabelle convenzionalmente assunte dalla scuola per il calcolo delle distanze;
6. per l'identico motivo del precedente punto 5. e per consentire alle scuole di accertare tempestivamente gli impegni di spesa sul FUIS, sarà richiesta la registrazione su apposito modulo a cura del docente dei movimenti tra sedi, da produrre mensilmente alle istituzioni scolastiche interessate dai movimenti stessi. Ogni istituzione scolastica interessata provvederà al pagamento con riguardo ai tragitti verso sedi/plessi appartenenti all'istituzione

- scolastica stessa. Ai fini collaborativi si allega alla presente un fac-simile del modello che i docenti possono utilizzare per le dichiarazioni relative agli spostamenti tra sedi di servizio;
7. per quanto concerne i tragitti di andata e ritorno da considerare, si sottolinea come il tragitto per recarsi dalla propria abitazione alla prima sede di servizio e quello per rientrare dall'ultima sede di servizio alla propria abitazione non possano essere considerati, sulla base dei principi comuni del lavoro subordinato;
  8. la quantificazione del rimborso o dell'indennità chilometrica spettante per i tragitti tra sedi di servizio richiede che si tenga conto della residenza o abituale dimora del docente. Nel caso in cui nel tragitto tra due sedi sia posta la residenza o l'abituale dimora del docente, la distanza tra sedi va calcolata al netto della distanza intercorrente tra la sede di partenza ed il comune di residenza o abituale dimora;
  9. fermo restando che il diritto al riconoscimento del servizio su più sedi avviene esclusivamente laddove gli spostamenti vengano effettuati tra sedi di servizio ubicate in comuni diversi, non potrà essere riconosciuto il diritto previsto dall'art. 94 per sedi che distino oltre 25 chilometri di distanza tra loro.


Si rimane a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti (sig.ra Maria Mattarei Tel. 0461-491452) – (sig.ra Luciana Andreozzi tel. 0461-491451) – (dott. Luca Puecher tel. 0461-491436).

Distinti saluti.



Allegato:

- fac-simile modello di dichiarazione per spostamenti tra sedi di servizio



LA DIRIGENTE  
- Dott.ssa Laura Pedron -